




Emilia Romagna
CNA Benessere e Sanità

Attività di Acconciatore e Attività di estetica Spazi condivisi

Un'opportunità in tempi di crisi

A cura di: Cna Interpreta-Sixtema Spa





Prima edizione: Gennaio 2015

Edizione a cura di  **CNA interpreta**
centrali appaltatori della mensilità

Hanno collaborato: Maria Pia Miani, Fabrizio Sassi, Andrea Bergamini, Lidia Ferrari, Mara Zavatti.

Supervisione di LAURA GRILLI Presidente Unione Benessere e Sanità Emilia-Romagna e DANIELE DONDARINI Responsabile Unione Benessere e Sanità Emilia-Romagna

I testi sono originali ed appositamente realizzati da Cna Interpreta per la creazione di questo Vademecum.

Le immagini riprodotte sono state prese da banche dati "free download" liberamente accessibili su Internet, sulle immagini originali non sono riportati estremi che consentano di identificare "chi, come, dove e quando sono state realizzate", pertanto, nulla è né sarà dovuto a chiunque avanzi diritti passati, presenti e futuri su tali immagini (Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 87 e sgg.).

INDICE

Short abstract.....	4
Il coworking, ovvero, la condivisione dei luoghi di lavoro tra due o più imprese.....	5
Dal coworking al “booth rental station”	6
Il Booth Rental Station in Europa	6
I contratti di booth rental station nel mondo	7
Breve profilo professionale	8
Acconciatore.....	8
Estetista.....	10
Condivisione dei luoghi di lavoro: la natura del contratto.....	13
Il contenuto del contratto	14
Rischio “società di fatto”	15
Le norme igienico sanitarie	16
Accertamenti igienico – sanitari.....	16
Requisiti minimi igienico - sanitari dei locali.....	17
Requisiti igienico - sanitari delle attrezzature.....	20
Aspetti fiscali	24
Disciplina fiscale del concedente	24
Disciplina fiscale dell’utente	25
Aspetti giuslavoristici	26
Aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.....	28
Aspetti ambientali.....	30
Obblighi relativi ai rifiuti.....	30



Short abstract

Condivisione dei luoghi di lavoro: di cosa si tratta?

La condivisione dei luoghi di lavoro, quando si tratta di due o più imprese che, pur mantenendo l'autonomia imprenditoriale (non intendono unirsi giuridicamente), vogliono condividere gli spazi, si può realizzare in diversi modi, tra i quali, almeno due sono preferibili:

- 1) Due o più imprese prendono in locazione uno spazio, nel quale ogni impresa ne occuperà una parte "ben definita e delimitata", eventualmente con spazi destinati a servizi comuni, quali reception, centralino, disimpegni, servizi igienici, ecc.
- 2) Un'impresa già in attività cede in uso ad un'altra impresa (in possesso dei requisiti professionali) una parte "ben definita e delimitata" del proprio locale, affinché questi eserciti, in piena autonomia, la propria attività.

Come va regolato?

E' buona prassi che tale accordo, tra due o più imprese che decidono di condividere i medesimi ambienti, mantenendo la propria autonomia imprenditoriale, venga trascritto in un contratto.

Nel caso 1) definibile come "condivisione degli spazi di lavoro" si configura un contratto di locazione tra un locatore (proprietario dei locali) e più locatari (due o più imprese).

Nel caso 2) non si tratta del mero "affitto di poltrona" ma di un vero e proprio spazio esclusivo appositamente adibito allo svolgimento dell'attività, si configura un contratto di "gestione e godimento della cosa produttiva" tra il titolare dell'attività già avviata, detto affidante, e un altro soggetto professionalmente qualificato, detto affidatario. La concessione in uso dei locali è solitamente a titolo oneroso e l'utilizzatore paga un canone che può comprendere:

- l'utilizzo di attrezzature del concedente
- Il consumo di prodotti del concedente
- la quota dei consumi di energia

La condivisione dei luoghi di lavoro tra due o più imprese: evoluzione degli strumenti

Il coworking

Il coworking nasce nei paesi anglosassoni in cui il sistema giuridico basato sul Common law è abbastanza diverso dal nostro Civil law. Ciò significa che spesso tali paesi fanno da apripista a modalità nuove di organizzazione del lavoro, e come naturale conseguenza, la prassi performa la legge. Invece, nei sistemi giuridici basati sul Civil Law, risulta più difficile introdurre novità, in quanto spesso le norme vigenti non consentono varianti.

In cosa consiste il *coworking*

Professionisti provenienti da diverse aree di lavoro, lavoratori autonomi, imprenditori condividono uno spazio fisico per lavorare sui loro progetti. Si tratta di una soluzione alternativa all'ufficio in casa o in azienda, ed allo stesso tempo si crea una comunità di individui.

Dall'inizio del 2013, più di 1.200 spazi di coworking sono in funzione in Europa. In meno di 5 anni, il totale di spazi di coworking ha superato, per esempio, il totale degli incubatori e dei centri di innovazione che operano in Europa.

Come superare la confusione tra *coworking* e «ambiente condiviso»

Il concetto di coworking, non si limita alla condivisione di una struttura. Si basa sulla comparsa di un nuovo tipo di relazioni interprofessionali e lo sviluppo di comunità di scambio, con persone che condividono valori di apertura, di collaborazione e disponibilità al cambiamento.

Al giorno d'oggi, gli spazi di coworking rispecchiano l'emergere di nuovi modelli e nuove aspettative del mondo del lavoro e nella società in generale. Il modello applicativo alla base è quello dei social network, cioè la condivisione degli spazi è l'elemento iniziale per la nascita di una community che ha in comune la struttura e tutta una serie di contingenze più o meno coinvolgenti.

In tutta Europa, le istituzioni pubbliche e le aziende stanno iniziando a considerare il Coworking come fonte di ispirazione per l'attuazione di nuovi approcci al lavoro. Il concetto

e i valori del coworking stanno plasmando i modelli economici con influssi innovativi in diverse aree:

- gestione della mobilità
- trasformazione del mercato
- sviluppo dell'imprenditorialità
- innovazione nel settore associativo
- sviluppo delle tecnologie digitali e mobile
- gestione delle risorse umane
- evoluzione della progettazione degli spazi

Dal coworking al “booth rental station”

Negli stati Uniti sta dilagando il “booth rental station”, cioè l'affitto di una postazione di lavoro all'interno di un ambiente dedicato. Protagonisti del fenomeno sono giovani che, pur non avendo le possibilità economiche per aprire un proprio ambiente di lavoro, decidono di affittarne una postazione e condividere spazi di lavoro con altri. Il Booth Rental Station è un terreno di prova per chi desidera aprire un'attività prendendo in uso solo lo stretto necessario per iniziare.

Il Booth Rental Station in Europa

Stati europei come la Francia, la Germania, l'Inghilterra, l'Olanda, il Belgio ed altri, da molto tempo applicano questa modalità con evidenti vantaggi sia per chi mette a disposizione spazi, sia per chi viene ospitato in tali spazi.

Nell'ambiente dedicato condiviso, due o più attività condividono lo stesso spazio, oppure una attività già avviata concede in uso parte degli spazi ad altre attività sprovviste di locali, ma con tutti i requisiti professionali richiesti, dietro pagamento di un corrispettivo. Naturalmente deve essere sottoscritto un contratto tra le parti e si devono rispettare una serie di vincoli normativi e fiscali.

I contratti di booth rental station nel mondo

I partecipanti alla condivisione degli spazi lavorativi dovranno sottoscrivere un contratto di base, con il quale stabiliscono le modalità di utilizzo e la ripartizione delle spese. Questo tipo di contratto è considerato “libero” in tutti i paesi, cioè rimesso alla libertà contrattuale delle parti. In altre parole, il contenuto, l’oggetto, la durata e le modalità di recesso non sono prestabilite, ma sono liberamente determinabili dalle parti.

Da una parte il concedente che ha spazi a disposizione, e dall’altra l’affidatario, che dovranno firmare un vero e proprio contratto per la gestione e il godimento condiviso degli spazi produttivi.

Breve profilo professionale

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista.

Legge 17 agosto 2005 n. 174 - Disciplina dell'attività di acconciatore.

Acconciatore

L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici e complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, prestazioni di manicure e pedicure semplice, applicazione di parrucche e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare.

Trattamenti e servizi possono essere svolti anche con l'applicazione di prodotti cosmetici, come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

La vendita o cessione alla propria clientela di prodotti cosmetici, parrucche ed affini, beni accessori, per la continuità dei trattamenti presso il proprio domicilio, non è subordinata alle disposizioni relative al commercio, contenute nel D.Lgs n. 114/1998.

Qualora la cessione di cosmetici, parrucche e accessori non avvenga per continuare i trattamenti, ma si configuri come mera vendita di prodotti, in tal caso l'acconciatore dovrà adempiere a quanto previsto dalla normativa specifica in materia di commercio.

L'esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non occupino una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l'attività.

Requisiti soggettivi:

- insussistenza di reati incidenti sulla moralità professionale;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- possesso dei requisiti professionali di acconciatore da presentare contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Decreto legislativo 6/8/2012 n. 147 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della normativa vigente, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

Il corso di formazione teorica può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

Il periodo di inserimento consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

L'attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti per ciascuna attività.

Requisiti oggettivi:

L'attività di acconciatore deve essere svolta presso apposita sede ed i locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività anche nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.



Estetista

L'attività di estetista, disciplinata dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalle singole leggi regionali, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano – con l'attuazione di tecniche manuali e/o con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico – il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, mediante l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti. Sono escluse le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Lo svolgimento dell'attività di "estetista", dovunque sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale (da autocertificare all'interno della Segnalazione certificata d'inizio attività - SCIA).

Non è ammesso il rilascio di qualifiche "parziali".

Alle imprese artigiane, esercenti l'attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al commercio, contenute nel D.Lgs n. 114/1998.

Qualora la cessione di cosmetici, non avvenga per continuare i trattamenti, ma si configuri come mera vendita di prodotti, in tal caso l'estetista dovrà adempiere a quanto previsto dalla normativa specifica in materia di commercio.

L'esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non occupino una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l'attività.

Requisiti soggettivi

Possesso dei requisiti professionali di estetica da presentare contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Decreto legislativo 6/8/2012 n. 147 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

Il conseguimento della **specializzazione** professionale

Secondo quanto disposto all'art. 3 della L. n. 1/1990, la qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata

di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista con esame finale;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla normativa vigente in materia di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista con esame finale;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b).

Questo periodo di attività deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

Sinteticamente:

APPRENDISTATO seguito da:

- 1 ANNO DI LAVORO QUALIFICATO A TEMPO PIENO
- 300 ORE DI CORSO
- ESAME FINALE.

3 ANNI DI LAVORO QUALIFICATO A TEMPO PIENO seguito da:

- CORSO 300 ORE
- ESAME FINALE.

3 ANNI DI COLLABORATORE FAMILIARE seguito da:

- 300 ORE DI CORSO
- ESAME FINALE.

CORSO REGIONALE DI QUALIFICAZIONE DELLA DURATA DI DUE ANNI (MINIMO 1.800 ORE) PRESSO SCUOLE RICONOSCIUTE DALLA REGIONE seguito da:

a) CORSO DI SPECIALIZZAZIONE (MINIMO 900 ORE) PRESSO UNA SCUOLA RICONOSCIUTA DALLA REGIONE

oppure

b) UN ANNO PRESSO UN'AZIENDA DI ESTETISTA + ESAME FINALE.

Requisiti oggettivi

L'attività di estetista è consentita solo in sede fissa, in più è possibile esercitare l'attività fuori dalla propria sede:

- a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda e allo spettacolo;
- presso il domicilio di persone ammalate, immobilizzate o disabili, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese autorizzate.

I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

L'attività di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore, anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti per ciascuna attività.



Condivisione dei luoghi di lavoro: la natura del contratto

La condivisione dei luoghi di lavoro, quando due o più imprese, pur mantenendo l'autonomia imprenditoriale (senza unirsi giuridicamente), vogliono condividere gli spazi, si può realizzare in diversi modi sia tra imprese di acconciatura che di estetica, che tra imprese diverse, e tra questi, almeno due sono attuabili:

Contratto di Locazione: due o più imprese prendono in locazione uno spazio, nel quale ogni impresa ne occuperà una parte "ben definita e delimitata", eventualmente con spazi destinati a servizi comuni, quali reception, centralino, disimpegni, servizi igienici ad uso pubblico, ecc. Dal punto di vista contrattuale, questa ipotesi si regolarizza con un contratto scritto di locazione tra un locatore (proprietario dei locali) e più locatari (due o più imprese). Particolare attenzione andrà dedicata alla regolarizzazione delle aree comuni (qualora presenti), sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista del personale, come ad esempio la presa in carico dei dipendenti addetti alle aree comuni (impiegati, centralinisti, servizi di pulizia, ecc.).

Contratto di godimento della cosa produttiva: un'impresa già in attività cede in uso ad un'altra impresa (in possesso dei requisiti professionali) una parte "ben definita e delimitata" del proprio locale, affinché questi eserciti, in piena autonomia, la propria attività. E' buona prassi che tale accordo, tra due o più imprese che decidono di condividere lo stesso ambiente, mantenendo la propria autonomia imprenditoriale, venga trascritto in un contratto.

Si tratta pertanto di un vero e proprio spazio esclusivamente adibito allo svolgimento di una attività, all'interno di uno spazio più grande in cui opera una attività simile (estetica o acconciatura) già avviata. In sostanza l'attività già operante, concede ad un'altra attività, una parte dei locali. Tale contratto può essere regolarizzato con:

Contratto «libero» tra le parti art. 1321 Codice Civile (questa fattispecie contrattuale pur essendo legittima, richiede particolare attenzione, in quanto, essendo rimessa alla libera facoltà delle parti, potrebbero non prendere in considerazione tutte le particolarità della condivisione degli spazi)

oppure

Contratto di gestione e godimento della cosa produttiva art. 1615 Codice Civile (tra il titolare dell'attività già avviata, detto affidante, e un altro soggetto professionalmente qualificato, detto affidatario)

La natura del contratto

Il rapporto disciplinato dall'art. 1615 del Codice Civile (Gestione e godimento della cosa produttiva), rientra nelle disposizioni relative all'affitto.

Sulla base di questo contratto, l'affidatario può gestire ed utilizzare i beni mobili ed immobili indicati nel contratto di locazione in modo da farli confluire nell'ambito di un'azienda propriamente intesa, nella quale fare rientrare anche altri eventuali beni apportati dall'affidatario in senso complementare o accessorio rispetto ai beni concessi in locazione. In sostanza, l'azienda viene organizzata dall'affidatario in veste di imprenditore.

Il contenuto del contratto

Il contratto deve necessariamente prevedere la durata dello stesso e disciplinare l'eventuale ricorso al recesso anticipato, può prevedere le cause che legittimano la risoluzione anticipata del contratto, deve naturalmente contenere l'entità del canone d'affitto concordato, e le relative modalità di pagamento, potrebbe prevedere specifiche clausole riguardanti l'utilizzo di prodotti e di attrezzature.

Dovrà disciplinare il rimborso delle spese per utenze, le cui fatture resteranno intestate al titolare del salone/centro, quali le spese per energia elettrica, di riscaldamento, eventuali spese condominiali, stabilendo il criterio di ripartizione e la modalità di pagamento.

L'accordo deve essere adattato alla specifica situazione, con l'inserimento di altre "regole" convenute, quali:

- orari di apertura (potrebbero non essere coincidenti per le due imprese);
- eventuale limitazione temporale della cessione in uso (esempio: solo alcuni giorni predefiniti della settimana), nel caso di alternanza tra imprese diverse nei medesimi spazi;
- clausole di tipo "comportamentale" riguardante ogni altro rapporto fra le parti, nonché altre finalizzate alla salvaguardia del buon nome del titolare del salone/centro e del buon rapporto con la clientela.

Per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti e dei materiali di consumo, è preferibile che questi non siano condivisi (neppure dietro pagamento forfetario), ma autonomamente acquistati da ciascuno degli imprenditori, anche se tale ipotesi è legittimamente praticabile. In tal caso, la concessione in uso dei locali, che solitamente è a titolo oneroso oltre al canone potrebbe comprendere:

- l'utilizzo di attrezzature
- Il consumo di prodotti
- la quota dei consumi
- la quota delle altre spese (pulizia locali, condominiali, ecc.)

Si rileva la necessità che nel contratto siano regolati in modo preciso i limiti e i contenuti delle rispettive obbligazioni.

In pratica, l'utilizzatore potrebbe svolgere la propria attività disponendo esclusivamente dei requisiti professionali potendo utilizzare i locali e le attrezzature necessarie già presenti e nella disponibilità dell'impresa concedente.

Riveste la massima importanza, quindi, che siano definiti con precisione tutti i contenuti contrattuali, con i relativi diritti ed obblighi delle parti, al fine di sancire la netta separazione delle rispettive aziende.

Dovranno essere chiare e definite le rispettive responsabilità, sul piano civile, nei rapporti con la rispettiva clientela, e nei rapporti con la pubblica amministrazione. Particolare attenzione deve essere posta agli obblighi di natura fiscale, ambientale e in materia di sicurezza del lavoro. Il contratto, infine, deve rimarcare che i contraenti agiscono ognuno in posizione autonoma, escludendo la possibilità che un contraente impartisca ordini o indicazioni all'altro contraente in merito alle prestazioni da effettuare.

Rischio “società di fatto”

E' possibile che con il passare del tempo si produca, un lento ma progressivo esaurimento delle rispettive autonomie.

I due soggetti potrebbero pertanto assumere comportamenti “da soci”, fino alla creazione di una comunanza di clientela, di beni e di risorse finanziarie.

Può così crearsi, di fatto, una società, anche in assenza della necessaria formalizzazione.

La mancata formalizzazione della società comporta, per i soci “di fatto”, l'assunzione di responsabilità proprie delle società di persone e dei propri soci, nonché la inevitabile commissione di illeciti tributari e amministrativi in genere.

Le norme igienico sanitarie

Accertamenti igienico – sanitari

L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso per le rispettive attività, spetta al Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di conformità igienico - sanitaria.

I procedimenti tecnici usati in entrambe le attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque sicuri. L'accertamento della conformità alle norme è di competenza degli organi sanitari e di vigilanza.

Requisiti dei locali

Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di acconciatore, le aree adibite all'attività di estetista devono essere a questa dedicate ed attrezzate, anche se alcune prestazioni possono essere erogate direttamente nell'area dell'acconciatore.

Salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari, i locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi. Devono, altresì, essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.



Requisiti minimi igienico - sanitari dei locali

Gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di estetista e di acconciatore devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico - sanitari:

- a) un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali; ciascun locale di lavoro non deve comunque avere una superficie inferiore a 6 metri quadrati (salvo diverse disposizioni regolamentari locali). La superficie complessiva dell'area di lavoro non potrà essere inferiore a 6 metri quadrati (salvo diverse disposizioni regolamentari locali) per il primo posto di lavoro e ad ulteriore 5 metri quadrati per ogni successivo;
- b) in aggiunta all'area di lavoro di cui al punto precedente devono essere previsti:
 - un locale o spazio anche in comune tra le imprese, destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale;
 - un bagno, anche in comune tra le imprese, aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale antibagno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani;

- un locale o spazio adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti; tale spazio può essere ricavato nell'antibagno se il servizio è ad uso esclusivo del personale;
 - un locale adibito a ripostiglio o spazi idonei per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca;
 - una o più aree (non identificabili con l'antibagno o il servizio igienico) in cui sia possibile il lavaggio ed il trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, e ripiani per il deposito del materiale pulito;
- c) i locali e/o spazi di cui alle lettere a) e b) devono:
- avere un'altezza non inferiore a 2,70 metri, salvo diverse altezze previste dalle norme regolamentari locali. Quando i regolamenti edilizi comunali consentono altezze inferiori, la superficie di ciascuna locale di lavoro e dei box di cui alla lettera d) deve essere proporzionalmente più ampia in modo da garantire la stessa cubatura. Se nell'attività sono impiegati più di 5 addetti, compresi i titolari e i soci, i locali devono avere un'altezza minima di 3 metri, salvo diverse disposizioni regolamentari locali;
 - essere dotati di una superficie illuminante minima pari ad 1/10 della superficie in pianta del locale;
 - avere una quota apribile pari ad 1/20 della superficie del pavimento ed uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell'aria. Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l'aerazione naturale con una ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d'aria di 3 vol/h. Le attività inserite all'interno di centri commerciali saranno valutate singolarmente e per esse potranno essere considerati anche altri parametri;
 - avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;
- d) nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima calpestabile potrà essere di metri quadrati 4,00 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di: manicure e pedicure estetico; pulizia, trucco e altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto doccia. Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a metri 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50;
- e) nel caso di attività in locali interrati, l'altezza minima dovrà essere non inferiore a metri 3,00. Nei predetti locali potranno essere svolti unicamente servizi che, fatti salvi i

requisiti professionali necessari, non richiedono l'assistenza continua di personale (solarium, sauna, bagno turco, ecc). Nel caso in cui la presenza di operatori superi le 10 ore mensili, dovrà essere presentata una valutazione circa la presenza o meno di Radon nei locali.

Gli immobili di cui ai punti precedenti, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni ed ampliamenti di immobili in cui sono già in esercizio attività di estetiste, di acconciatore devono essere dotati di almeno due servizi igienici con le caratteristiche stabilite dalle disposizioni regolamentari locali.

Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività devono essere distinti e separati dai locali di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti.

I locali o box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di: lavandino con acqua corrente calda e fredda; distributore di sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso con possibilità di stocarli in appositi contenitori dopo l'uso, o di soluzioni alternative per la pulizia e detersione della superficie trattata.

Nel caso di trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore e sauna è obbligatoria l'adozione di specifiche soluzioni per la detersione/pulizia del corpo quali box doccia o manopole di pulizia. Nel caso dei box doccia, l'accesso non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d'attesa.

I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U. I rifiuti, quali gli strumenti acuminati o taglienti monouso, devono essere raccolti, secondo le norme vigenti in materia, in appositi contenitori rigidi, in materiale che permetta l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.

Quando, congiuntamente all'attività di acconciatore e/o di estetista, sia esercitata quella di tatuaggio e piercing o di trucco semipermanente, potrebbero essere previste specifiche disposizioni regionali e comunali. Possono, comunque, essere in comune tra le suddette attività la sala d'attesa, lo spogliatoio, il ripostiglio, ed eventualmente i servizi igienici ad uso pubblico.



Requisiti igienico - sanitari delle attrezzature

Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio, per quella pulita.

Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiata ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell'esercizio e al numero dei lavoranti, nonché di una cassetta pronto soccorso.

Il mobilio e l'arredamento degli esercizi devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere dotati di sedili rivestiti con materiale lavabile.

L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ❖ per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
- ❖ la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le apposite norme vigenti. In particolare, le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;

- ❖ gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;
- ❖ ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l'utente devono essere rimovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;
- ❖ gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, devono essere sostituiti nonché lavati, spazzolati e disinfettati;
- ❖ la sterilizzazione, ove prevista, si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:
 - autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 126 gradi centigradi per 10 minuti;
 - stufa a secco produttiva di calore secco mediante schema operativo di temperatura a 180 gradi centigradi per un'ora o a 160 gradi centigradi per due ore.
 - gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso;
- ❖ gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione sono sottoposti a disinfezione ad alto livello. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore o per via chimica, mediante immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate, o da approntare sul momento, per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante. Compiuto il periodo di tempo, l'operatore dovrà estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavarli in acqua e asciugarli;
- ❖ prima della sterilizzazione, l'operatore deve: immergere gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti; successivamente, lavare e spazzolare gli strumenti in acqua corrente; dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciugare gli strumenti con salviette monouso;
- ❖ in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori.

Qualora in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo sia esercitata l'attività di acconciatore e/o di estetista, la sterilizzazione può avvenire in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica, a condizione che il trasporto avvenga con l'utilizzo di idonei contenitori dedicati alle attrezzature.

Norme igieniche per l'esercizio delle attività

I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti monouso idonei per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.

Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore.

Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti: i carrelli e le poltrone, nonché protetti con lenzuoli monouso i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.

Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. La biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.

A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.

Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio e al termine dell'attività su ogni cliente, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato, e comunque prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.

È obbligatorio l'uso di guanti specifici per coloro che adoperano tinture o simili e che, per il sistema di permanente "a freddo", maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati.

Per le estetiste è opportuno proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando lo ritiene necessario. Nell'esercizio dell'attività devono essere esclusivamente impiegati prodotti cosmetici conformi alla disciplina dei cosmetici. È vietato impiegare qualsiasi preparazione cosmetica estemporanea, al di fuori delle sostanze previste, nel rispetto delle modalità riportate dalla stessa legge.

I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e dei vari prodotti adoperati secondo le indicazioni del produttore.

Prodotti utilizzati nell'attività

Le tinture, i fissanti, i coloranti e i prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia. I componenti dei pigmenti usati per l'esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi anch'essi alle norme vigenti in materia.

Aspetti fiscali

Disciplina fiscale del concedente

Disciplina I.V.A.

La locazione dei locali e delle attrezzature rappresenta una prestazione di servizio assoggettata ad Iva. Pertanto, con riferimento al canone da addebitare all'utilizzatore, il concedente emette fattura ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, soggetta ad I.V.A. con l'aliquota ordinaria (attualmente 22%).

In considerazione del fatto che la prestazione di servizio è assoggettata ad Iva, il concedente esercita il diritto alla detrazione integrale dell'I.V.A. assolta sugli acquisti di beni e servizi, anche quelli (eventualmente) utilizzati dall'affittuario.

La natura del rapporto contrattuale instaurato non è causa di alcuna limitazione a tale diritto. Sono naturalmente fatte salve eventuali limitazioni alla detrazione di natura oggettiva.

La determinazione del REDDITO D'IMPRESA

Con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, il canone dovuto dall'utilizzatore costituisce ricavo ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera a), del Tuir.

I costi sostenuti per l'acquisto dei beni e dei servizi sono integralmente deducibili, anche nell'ipotesi in cui questi siano impiegati in parte dall'utilizzatore. Detti costi conservano integralmente la loro naturale classificazione.

Le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili nella misura ordinaria, anche nell'ipotesi in cui questi siano impiegati in parte dall'utilizzatore.

Disciplina dell'IRAP

Per quanto riguarda la disciplina IRAP, indifferentemente dall'applicazione dell'art. 5 o 5-bis del D.Lgs. 446/1997:

- il canone dovuto dall'utilizzatore concorre alla determinazione della base imponibile;
- i costi sostenuti per l'acquisto dei beni e dei servizi sono integralmente deducibili, anche nell'ipotesi in cui questi siano impiegati in parte dall'utilizzatore. Detti costi conservano integralmente la loro naturale classificazione;
- le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili nella misura ordinaria, anche nell'ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte dall'affittuario.

Disciplina fiscale dell'utilizzatore

Disciplina I.V.A.

L'utilizzatore deve considerarsi un soggetto passivo a tutti gli effetti.

Anche qui, l'affittuario esercita il diritto alla detrazione integrale dell'I.V.A. assolta sulla fattura ricevuta dal concedente per l'affitto, come anche in relazione agli altri beni di consumo.

La determinazione del REDDITO D'IMPRESA

Il canone dovuto al concedente è deducibile nel suo intero ammontare.

Sono sempre deducibili i costi relativi agli acquisti di altri materiali o di altri beni strumentali, inerenti la propria attività.

Disciplina IRAP

La causa del contratto di affitto è l'utilizzo autonomo di una struttura altrui per esercitare la propria attività produttiva. Sulla base di questa premessa per l'utilizzatore emerge un componente negativo di reddito che, ai fini IRAP, deve essere ricondotto nelle voci rilevanti del "Costo della produzione".

Nei casi in cui l'attività dell'utilizzatore possa oggettivamente considerarsi svolta senza una autonoma organizzazione, l'Irap non è applicabile.

Regime fiscale fruibile dal concedente e dall'utilizzatore

Sia il concedente, sia l'utilizzatore, se in possesso dei requisiti richiesti, possono accedere al regime forfetario di determinazione del reddito introdotto con la legge di stabilità 2015.

Questo regime fiscale prevede in particolare:

- la determinazione forfetaria del reddito d'impresa
- la tassazione del reddito con un'imposta sostitutiva del 15%
- la non applicazione dell'Iva
- l'esonero dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili
- l'esclusione dall'applicazione dell'Irap
- l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore
- riduzione dei contributi previdenziali per l'IVS

Aspetti giuslavoristici

Come abbiamo visto, lo svolgimento dell'attività di acconciatura o di estetista in spazi condivisi è caratterizzata in particolare dal fatto che due imprenditori si trovano ad operare contemporaneamente, in spazi confinanti, effettuando prestazioni di carattere prevalentemente personale.

In un simile contesto è necessario innanzitutto che i professionisti mantengano la loro autonomia operativa/imprenditoriale, in modo tale da scongiurare ogni possibile controllo da parte di un soggetto sull'attività dell'altro. Ciò in particolare nell'ipotesi in cui gli spazi condivisi non siano ceduti in locazione da un terzo ma da uno dei due imprenditori all'altro. Lo svolgimento di attività diverse (uno acconciatore e l'altro estetista), può essere di grande aiuto in tal senso. Non va tuttavia dimenticato che, in ogni caso, è indispensabile che nel rapporto tra i due nessuno assuma una posizione dominante nei confronti dell'altro poiché, in caso contrario, ciò potrebbe condurre alla configurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente qualora venisse accertata la presenza degli elementi tipici della subordinazione: esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte di un soggetto nei confronti dell'altro.

In altri termini nessuno dei due può, ad esempio, impartire all'altro ordini su come effettuare le prestazioni, effettuare richiami o pretendere il rispetto di determinati orari di lavoro o di determinati comportamenti diversi da quelli eventualmente concordati tra le parti. La prestazione lavorativa deve cioè svolgersi nel rispetto dell'autonomia individuale e per le finalità indicate nel contratto siglato tra le parti per la condivisione degli spazi. Eventuali contestazioni andranno pertanto gestite secondo le disposizioni civilistiche che disciplinano le inadempienze contrattuali.

Organizzazione dell'impresa

Un ulteriore elemento che assume rilevanza nell'ambito del processo di accertamento dell'eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente è la presenza dell'organizzazione tipica dell'impresa. La presenza di attrezzature, in particolare se in uso esclusivo del singolo professionista, può pertanto contribuire in misura significativa allo scopo, indipendentemente dal fatto che per il suo utilizzo venga corrisposto un canone d'affitto al proprietario. E' infatti necessario che ogni professionista abbia la piena disponibilità dei mezzi necessari (materiali, attrezzature, spazi, ecc.) per l'esecuzione della prestazione e ne curi personalmente l'organizzazione.

Anche l'impiego di personale dipendente costituisce normalmente un chiaro indice della

presenza di un'organizzazione di tipo imprenditoriale. In questi casi è tuttavia indispensabile che tale personale venga utilizzato, diretto ed organizzato, esclusivamente dal proprio datore di lavoro. Il prestito di dipendenti non è infatti ammesso tranne che nelle ipotesi del distacco o della somministrazione di lavoro.

Gestione dei clienti e fatturazione

Anche lo svolgimento dell'attività in spazi condivisi deve essere caratterizzata dalla presenza del c.d. "Rischio d'impresa". Cioè il rischio di tipo economico che caratterizza il lavoro autonomo e che concorre, insieme ai fattori citati in precedenza, a distinguerlo da quello di lavoro dipendente nel quale il diritto alla retribuzione matura a seguito dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dal risultato della stessa.

E' quindi anche necessario che il corrispettivo sia riscosso direttamente dalla persona che ha effettuato la prestazione. Ciò anche nel caso in cui lo stesso cliente benefici dell'intervento di entrambi i soggetti, sia per l'esecuzione di prestazioni diverse (es. acconciatura e trattamento estetico), sia per lo svolgimento di prestazioni complementari (es. lavaggio e taglio).

La "pluricomittenza", cioè l'esercizio dell'attività per più clienti, seppur di per sé non decisiva ai fini della determinazione dell'esistenza della subordinazione, è un ulteriore indice di autonomia imprenditoriale che viene sempre valutato positivamente in sede di accertamento ispettivo. Nelle attività in esame tale requisito non dovrebbe costituire un problema particolare atteso che le prestazioni non vengono rese per conto terzi (committente), ma direttamente in favore della propria clientela. Qualora poi uno dei due professionisti si trovasse ad intervenire sui clienti dell'altro, dovrebbe comunque regolare direttamente la prestazione con il cliente stesso e non con l'altro imprenditore.

Per quanto concerne infine le limitazioni poste dalla c.d. "Riforma Fornero" del 2012 ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, si rammenta che non riguardano le prestazioni svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali è necessaria l'iscrizione ad appositi albi, quale l'Albo delle imprese artigiane. Anche in mancanza di tale iscrizione si può tuttavia ritenere che le modalità di esecuzione delle prestazioni in esame, così come sopra evidenziate, siano tali da escludere ogni possibile configurazione dei parametri previsti dalla norma, al verificarsi dei quali il rapporto in essere tra il titolare della partita IVA e il committente principale si considera di Collaborazione coordinata, continuativa e, in mancanza di uno specifico progetto, di lavoro dipendente.



Aspetti di salute e sicurezza sul lavoro

Se i soggetti che condividono gli spazi occupano dei lavoratori subordinati o altri soggetti assimilabili ai lavoratori (es. soci, Co. Co. Pro. ecc.), si configurano quali datori di lavoro e quindi sono soggetti agli obblighi del decreto legislativo n. 81/2008, noto anche come Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro e alle altre norme correlate.

Ciascuno dei soggetti avrà i propri distinti obblighi, riferiti ai propri lavoratori: valutazione dei rischi ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi della propria attività; visite mediche, informazione e formazione, condizioni igieniche dei locali, uso di attrezzature conformi, protezione dalle sostanze pericolose, ecc.

Tuttavia la condizione particolare derivante dall'attività concomitante di imprese, crea anche il verificarsi di alcuni obblighi in più e la necessità di adottare misure atte a prevenire ed eliminare o, se questo è impossibile, ridurre i rischi aggiuntivi derivanti dalla presenza delle attività.

Nel caso l'attività venga intrapresa da subito condividendo i locali, è necessario che vi sia una suddivisione fisica e netta degli spazi di pertinenza di ciascun imprenditore, al fine di evitare commistione di responsabilità (vedi anche il paragrafo "Rischio di società di fatto"). E' comunque opportuno formalizzare in un documento comune uno scambio di informazioni/dichiarazioni tra i componenti per una tutela di tutti i soggetti, che comprenda

sia i rischi aggiuntivi derivanti dalla compresenza delle attività, sia ulteriori aspetti fondamentali:

- ciascuno avrà, in generale, la responsabilità in merito alla conformità dei propri luoghi di lavoro, ossia dei propri spazi di pertinenza, compresa la partizione dell'impianto elettrico (con relativa dichiarazione di conformità dell'impianto), ai regolamenti comunali edilizi e di igiene e agli aspetti urbanistici, edilizi e di sicurezza del titolo II del decreto 81/2008. Per quanto riguarda l'impianto termico, se non è tecnicamente possibile separare l'impianto, può essere opportuno che un componente si assuma il ruolo di responsabile dell'impianto e gli altri imprenditori/utilizzatori avranno la corrispondente responsabilità dell'utilizzo corretto e della corretta manutenzione
- ciascuno avrà, in generale, la responsabilità in merito alla conformità di attrezzature, prodotti, materiali, ecc. di cui è proprietario. Questo anche qualora vengano eventualmente concessi in uso agli altri componenti degli spazi condivisi (es. marcatura CE delle attrezzature). In quest'ultimo caso ciascun imprenditore / utilizzatore avrà, in generale, la corrispondente responsabilità ad esempio dell'utilizzo corretto e della corretta manutenzione di quanto avuto in uso.

Nel caso si tratti di attività già avviata che concede in uso parte degli spazi e delle attrezzature, è allo stesso modo opportuno formalizzare in un documento comune uno scambio di informazioni/dichiarazioni tra concedente e affittuario/i per una tutela di tutti i soggetti, che comprenda sia i rischi aggiuntivi derivanti dalla compresenza delle attività, sia ulteriori aspetti fondamentali:

1. il concedente, in generale, avrà la responsabilità in merito a:

- la conformità dei luoghi di lavoro ai regolamenti comunali edilizi e di igiene e agli aspetti urbanistici, edilizi e di sicurezza del titolo II del decreto 81/2008,
- la conformità di attrezzature, impianti, materiali, ecc. concessi in uso (es. dichiarazione di conformità degli impianti elettrico e termico, marcatura CE delle attrezzature),
- ecc.

2. Gli affittuari dovranno, a loro volta, accertarsi che tutti i beni ricevuti in uso dal concedente in affitto (luogo di lavoro, attrezzature, impianti, materiali, ecc.), siano conformi alla normativa, e dovranno informare e formare i propri lavoratori sul loro corretto utilizzo al fine di prevenire eventuali rischi per la salute e la sicurezza. Dovranno inoltre farsi carico della corretta manutenzione di quanto avuto in uso e, per le attrezzature, delle verifiche periodiche se previste per legge.

Se i componenti degli spazi condivisi non sono datori di lavoro ma imprenditori individuali senza lavoratori, i loro obblighi riferiti al decreto 81/08 saranno l'utilizzo di DPI e di attrezzature di lavoro conformi al titolo III del decreto 81/2008.

È comunque fatto salvo l'obbligo per il concedente in affitto di mettere a disposizione dell'affittuario/degli affittuari beni conformi alle normative e per questi ultimi di utilizzarli correttamente e garantirne la corretta manutenzione.

Anche in questo caso le informazioni tra le imprese dovranno vertere su tutti gli aspetti da considerare al fine di evitare i rischi legati all'uso comune di luoghi di lavoro, impianti e attrezzature.

Aspetti ambientali

Per gli aspetti ambientali, valgono le stesse considerazioni fatte per quelli di sicurezza; ciascun imprenditore resterà responsabile, sia in sede amministrativa sia in sede penale, degli obblighi derivanti dalla propria attività che non interferisca con l'altra impresa.

Obblighi relativi ai rifiuti

Ciascuna impresa è responsabile, per la produzione dei propri rifiuti, di tutti gli obblighi gestionali e formali.

L'attività di acconciatore e di estetica genera sia rifiuti assimilabili agli urbani che rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, come ad esempio bombole spray vuote, imballaggi in genere, contenitori di prodotti, apparecchiature obsolete, oggetti taglienti, ecc. Infatti, per alcune tipologie, come ad esempio imballaggi in genere e contenitori di prodotti, in presenza di esigue quantità il comune può disporre l'assimilabilità ai rifiuti urbani e quindi la possibilità di conferirli nel pubblico cassonetto pagando il tributo legato allo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani (TARI). Il pagamento del tributo è da definire in quanto sarà dovuto da ciascuna impresa per le superfici occupate.

In caso di attività già avviata, è bene verificare con il Comune competente se l'affittuario debba farsi carico direttamente, in quanto nuovo soggetto passivo, del pagamento del tributo per la superficie occupata. In questo caso il concedente in affitto chiederà di conseguenza una riduzione del tributo. Se invece il Comune non chiede nessuna comunicazione, dato che le superfici soggette non sono modificate, le imprese potranno concordare una suddivisione delle spese, sempre in base alle superfici occupate.

In caso di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, ciascuna impresa deve inoltre:

- osservare il corretto deposito temporaneo dei propri rifiuti, in attesa del loro conferimento a impresa autorizzata allo smaltimento/recupero,
- osservare gli obblighi formali che ne conseguono, ossia il formulario per il trasporto dei rifiuti conferiti; il registro di carico e scarico su cui annotare i rifiuti prodotti/conferiti e la comunicazione annuale di rifiuti prodotti/conferiti (MUD), quando dovuti. Per le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure, la Legge 214/2011 contiene alcune

semplificazioni formali relative alla produzione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo (il solo CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati):

- possono essere trasportati in conto proprio (al massimo 30 kg/giorno), fino agli impianti di smaltimento autorizzati (termodistruzione o altro punto di raccolta);
- il registro e il MUD sono sostituiti dalla compilazione in ordine cronologico, dei formulari di trasporto, da conservare presso la propria la sede.

Obblighi per gli scarichi idrici

Un altro obbligo in materia ambientale riguarda gli scarichi in fognatura o in acque superficiali delle acque utilizzate in queste attività. Gli scarichi sono regolati dalle delibere regionali che potrebbero avere adottato alcune deroghe o semplificazioni. In assenza di queste delibere vale la normativa nazionale che prevede che gli scarichi derivanti dalle attività di acconciatura ed istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc, al momento di massima attività, sono sempre ammessi e non sono soggetti ad autorizzazione. Se superano questa soglia sono da considerarsi produttivi e quindi soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata dalla Provincia.

Nel caso di spazi condivisi, ci troveremo nella quasi totalità dei casi, ad avere un unico scarico per tutte le imprese con l'evidente impossibilità di dividere le responsabilità per eventuali violazioni della normativa ambientale (superamento dei limiti di concentrazione delle sostanze pericolose, scarichi di sostanze vietate, ecc.). Se non sarà possibile tecnicamente separare gli scarichi con interventi nell'impianto, in caso l'attività venga intrapresa da subito in condivisione, si potrà prevedere che uno dei soggetti venga definito titolare dell'autorizzazione. In caso di attività già avviata il titolare dell'autorizzazione resta il concedente in affitto. In ogni caso tutti i soggetti dovranno rispettare i limiti di concentrazione delle sostanze scaricate tenendo dei comportamenti corretti nell'esecuzione dell'attività, in quanto in caso di violazioni, non essendo possibile circoscrivere le responsabilità, tutti i soggetti saranno perseguibili penalmente.

Obblighi per inquinamento acustico ed emissioni in atmosfera

Inquinamento acustico: le piccole e medie imprese che svolgono attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere), istituti di bellezza, estetica, centri di massaggio e solarium, piercing e tatuaggi sono escluse da ogni adempimento in materia, in quanto considerate attività a bassa rumorosità dal DPR 19 ottobre 2011 n. 227.

Emissioni in atmosfera: Le emissioni in atmosfera generate da queste attività possono eventualmente svilupparsi mediante sfiati e ricambi d'aria adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro (art. 272 co. 5 del D. Lgs. 152/06). Questi sfiati e ricambi d'aria sono esclusi da ogni adempimento in materia.